

BRIEFING

LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI  
VOLUNTARY DISCLOSURE  
OTTOBRE 2016

IL 24 OTTOBRE 2016 È STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.L. N. 193 DEL 22 OTTOBRE 2016 SULLA C.D. "VOLUNTARY DISCLOSURE".



Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (di seguito, il "Decreto") che ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*).

Le nuove disposizioni consentono ai contribuenti residenti in Italia, che non abbiano aderito alla precedente edizione della *voluntary disclosure*, una seconda *chance* per regolarizzare le violazioni dichiarative commesse fino al 30 settembre 2016.

Il termine di presentazione telematica dell'istanza di adesione è il 31 luglio 2017, mentre la relazione di accompagnamento (con relativa documentazione) deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.

La nuova edizione della *voluntary disclosure* sostanzialmente riprende la precedente disciplina in termini sia di presupposti procedurali che di modalità di adesione. Tuttavia, sulla base dell'esperienza maturata nell'ultimo anno e delle effettive problematiche riscontrate sul "campo" dai professionisti, essa prevede anche importanti novità, in particolare:

- È prevista la possibilità per i contribuenti di liquidare spontaneamente le imposte dovute (oltre a sanzioni e interessi) entro il 30 settembre 2017. In mancanza, l'Agenzia delle Entrate potrà, entro il termine del 31 dicembre 2018, notificare al contribuente un invito al contraddittorio, contenente la liquidazione degli importi dovuti con una maggiorazione del carico sanzionatorio.

- 
- Limitatamente alle sole attività oggetto di collaborazione volontaria, sono stati ampliati i poteri di accertamento dell'Ufficio con la proroga, fino al 31 dicembre 2018, dei termini di decadenza ordinari.
  - Si è cercato di superare l'*impasse* operativa connessa al periodo transitorio conseguente alla presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria: il Decreto ha previsto che se, in sede di relazione di accompagnamento il contribuente fornisce i dati utili per la compilazione del quadro RW, per il periodo d'imposta 2016 e per la frazione del periodo di imposta 2017, fino alla presentazione dell'istanza, liquidando le relative imposte questi giova dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro.
  - È stato ampliato, inoltre, l'ambito geografico di applicazione della procedura "agevolata": la riduzione delle sanzioni sul quadro RW (di fatto riducibili fino allo 0,5%) è prevista anche in sede di regolarizzazione di attività detenute in Paesi per i quali l'accordo per lo scambio d'informazioni è entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016. Rispetto alla precedente edizione tra i Paesi "virtuosi" sono dunque annoverati anche Hong Kong Guernsey, Jersey, Isole Cayman, Cook e Gibilterra.
  - Sono state introdotte, infine, rilevanti novità in riferimento all'emersione di denaro contante e altri valori contenuti nelle cassette di sicurezza: al contribuente che intenda regolarizzare queste attività, è richiesto, tra l'altro, di dichiarare per iscritto che le attività oggetto di *disclosure* non derivano da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali, di effettuarne l'inventario alla presenza di un notaio e di provvedere al versamento di tali attività presso intermediari finanziari abilitati.

Si precisa inoltre che il Decreto dovrà essere convertito in legge, con eventuali modifiche, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e che le modalità di presentazione delle istanze dovranno essere stabilite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Peraltro, come recentemente chiarito in un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, le domande di accesso alla procedura possono essere presentate sin da subito utilizzando il "vecchio" modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015.

In definitiva, coloro che temono l'avvio imminente di attività istruttoria da parte dell'amministrazione possono aderire immediatamente alla nuova procedura di collaborazione volontaria. Il chiarimento dell'Amministrazione finanziaria è dunque di immediato rilievo pratico dato che la notifica di atti istruttori impedirebbe di beneficiare del regime agevolativo.

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI

---

Per ulteriori informazioni riguardo il presente *briefing*, si prega di contattare:

**EUGENIO TRANCHINO**  
Head of Italy e Partner  
Milano e Roma

T +39 02 721 7071  
T +39 06 684 0581  
[etranchino@wfw.com](mailto:etranchino@wfw.com)

**ELVEZIO SANTARELLI**  
Partner  
Roma

T +39 06 684 0581  
[esantarelli@wfw.com](mailto:esantarelli@wfw.com)

**GIUSEPPE FRANCH**  
Counsel, Tax  
Milano

T +39 02 721 7071  
[gfranch@wfw.com](mailto:gfranch@wfw.com)

Publication code number: 59074294v1© Watson Farley & Williams 2016

Ogni riferimento a "Watson Farley & Williams" ed allo "studio" nel presente opuscolo indica Watson Farley & Williams LLP e/o studi ad esso affiliati. Qualsiasi riferimento ad un "partner" indica un membro di Watson Farley & Williams LLP, o un membro o partner in uno studio ad esso affiliato, o un dipendente o consulente di pari livello e qualifica. Le operazioni e le pratiche menzionate nella presente pubblicazione fanno riferimento all'esperienza dei nostri avvocati.

Il presente opuscolo è prodotto da Watson Farley & Williams. Esso fornisce una sintesi delle questioni giuridiche, ma non è teso a fornire alcuna specifica consulenza legale. Quanto sopra descritto non deve essere riferito a casi specifici. Qualora vogliate richiedere consulenza oppure sottoporre questioni o commenti sull'argomento dello stesso, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro abituale contatto di Watson Farley & Williams.

Questa pubblicazione è per soli scopi divulgativi dello studio.

[wfw.com](http://wfw.com)